

23283

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

 **Consiglio Regionale del Veneto**

U del 11/10/2016

Prot.: 0023283

Titolario 2.6

CRV

CRV

spc-UPA

Al Signor Presidente
della TERZA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

e, p.c. Ai Signori Presidenti
delle Commissioni Consiliari

Ai Signori Presidenti
dei Gruppi Consiliari

Al Signor Assessore
delegato per i rapporti tra il
Consiglio e la Giunta regionale

Al Signor Segretario generale
della programmazione

Loro sedi



X LEGISLATURA

oggetto: Progetto di legge n. 182
Proposta di legge di iniziativa del consigliere Sergio Berlato
relativa a: "NORME REGIONALI IN MATERIA DI DISTURBO
ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA E PISCATORIA:
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N.
50 "NORME REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA
SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO" E ALLA LEGGE
REGIONALE 28 APRILE 1998, N. 19 "NORME PER LA TUTELA
DELLE RISORSE IDROBIOLOGICA E DELLA FAUNA ITTICA E
PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE
ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REGIONE
VENETO".

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto.

La Terza Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall'articolo 42 del Regolamento.

SERVIZIO ATTIVITÀ
E RAPPORTI
ISTITUZIONALI

Unità atti
istituzionali

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701233 *tel*
+39 041 2701271 *fax*
uai@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it

La Prima Commissione consiliare, ai sensi e nei termini dell'articolo 66 del Regolamento esprimerà il parere obbligatorio di sua competenza alla Commissione consiliare referente, trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza.

Ove altre Commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti ritenuti afferenti anche alla propria competenza e ritenessero pertanto di esprimere su questi proprio parere, ne formuleranno istanza ai sensi dell'articolo 51 comma 3.

La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento ed è tenuta ad acquisire il parere obbligatorio della Prima Commissione da esprimersi nelle forme e nei termini di cui all'articolo 66 per le modificazioni apportate, prima del voto finale, al progetto di legge, ove queste ineriscano alla compatibilità dei progetti con il diritto della Unione europea e con gli obblighi da essa derivanti o comunque implicino entrate e spese.

Si invita infine il Presidente della Giunta regionale a trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, la scheda di analisi economico-finanziaria nei termini previsti nello stesso articolo.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Roberto Ciambetti)

SERVIZIO
ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI
IL DIRIGENTE CAPO

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Roberto Valente)



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 182

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del Consigliere Berlato

NORME REGIONALI IN MATERIA DI DISTURBO ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA E PISCATORIA: MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50 "NORME REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO" E ALLA LEGGE REGIONALE 28 Aprile 1998, N. 19 "NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLA FAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REGIONE VENETO"

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 4 ottobre 2016.

NORME REGIONALI IN MATERIA DI DISTURBO ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA E PISCATORIA: MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50 "NORME REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO" E ALLA LEGGE REGIONALE 28 Aprile 1998, N. 19 "NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLA FAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REGIONE VENETO"

Relazione:

Caccia e pesca influenzano la vita umana fin dalle origini. Per parecchi secoli, infatti, la sopravvivenza della specie umana è stata garantita attraverso la cattura degli animali selvatici. Ad oggi, le attività venatoria e piscatoria rappresentano dei pilastri fondamentali della cultura rurale. Queste attività infatti, sono spesso strumenti indispensabili per garantire una corretta gestione e conservazione delle specie selvatiche e dell'ambiente.

La pesca e la caccia assurgono ad attività educative per ogni cittadino, poiché incentivano anche la socialità e la solidarietà. Rappresentano una vera e propria tradizione che si manifesta anche attraverso feste, mercati, fiere. Infine queste attività favoriscono lo sviluppo economico e creano occupazione, non solo nella produzione di armi ed arnesi per la caccia e la pesca, ma anche nella produzione delle munizioni, dell'abbigliamento, della buffetteria, della mangimistica, della cinofilia, del turismo venatorio e piscatorio.

I cacciatori ed i pescatori garantiscono, spesso con risorse proprie, la maggior parte degli interventi di razionale gestione e di tutela delle risorse faunistiche e ambientali, anche attraverso l'utilizzo di onerose tasse di concessione statali e regionali alle quali si aggiungono i pagamenti delle quote di accesso agli Ambiti Territoriali di Caccia, ai Comprensori Alpini ed ai bacini di pesca.

Anche in Europa l'esercizio della caccia e della pesca rappresentano non solo un patrimonio culturale ma, altresì, elementi portanti per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

Infatti, con una recente sentenza la Corte di Giustizia dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo riconosce e sancisce che "la caccia fa parte della gestione e della conservazione della natura e ha una rilevanza pubblica necessaria e giustificata" (CJDH n. 9307/07, 20/01/2011).

Il presente progetto di legge viene proposto al fine di difendere, attraverso una adeguata normativa, gli ostacoli che, ad oggi, in Italia, affliggono l'attività venatoria e la pesca pur essendo attività lecite e tutelate dalle normative statali vigenti ed esplicitamente previste dalle Direttive comunitarie di riferimento.

Le tensioni e i problemi che affliggono l'esercizio venatorio e la pesca nel nostro Paese sono un'anomalia tutta italiana, spesso alimentata ad arte da mere strumentalizzazioni di natura politica o dall'estremismo animal-ambientalista. Oggi, infatti, sono aumentati i casi in cui l'attività venatoria e la pesca hanno trovato l'opposizione da parte di chi è ideologicamente contrario a tali forme di prelievo.

Ebbene a fronte di questa situazione oramai di grave emergenza lo Stato stesso deve intervenire a garantire l'ordine pubblico e la pubblica tranquillità, non solamente nell'interesse dei cacciatori e dei pescatori.

In attesa che il Parlamento introduca il reato di disturbo all'attività venatoria e piscatoria la Regione del Veneto per quanto di competenza, tramite il presente progetto di legge propone, ritenendo opportuno un analogo intervento legislativo, l'inserimento dell'articolo 35 bis alla legge regionale 9 dicembre 1993, n.50 per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio e l'inserimento dell'articolo 33 ter alla legge regionale 28 aprile 1998,n.19.

L'articolo 35 bis consta di tre commi.

Al primo comma del presente articolato sono sanzionate le azioni di coloro i quali concretizzano con il proprio comportamento veri e propri ostacoli all'esercizio della caccia , in casi estremi, le impediscano nella loro estrinsecazione, di modo che l'azione di caccia non possa avere libero e tranquillo svolgimento.

Al secondo comma si statuisce che all'accertamento e alla contestazione delle violazioni procedono gli organi cui sono demandate funzioni di polizia.

Al terzo comma si stabilisce che la Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e ne introita i proventi.

L'articolo 33 ter consta di tre commi.

Al primo comma del presente articolato sono sanzionate le azioni di coloro i quali concretizzano con il proprio comportamento veri e propri ostacoli all'esercizio della pesca, in casi estremi, le impediscano nella loro estrinsecazione, di modo che l'azione di pesca non possa avere libero e tranquillo svolgimento.

Al secondo comma si statuisce che all'accertamento e alla contestazione delle violazioni procedono gli organi cui sono demandate funzioni di polizia.

Al terzo comma si stabilisce che la Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e ne introita i proventi.

NORME REGIONALI IN MATERIA DI DISTURBO ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA E PISCATORIA: MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50 "NORME REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO" E ALLA LEGGE REGIONALE 28 Aprile 1998, N. 19 "NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLA FAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REGIONE VENETO"

Articolo 1

1. Dopo l'articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, N. 50 "Norme regionali per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" è inserito il seguente:

"Art. 35bis - Disturbo all'esercizio dell'attività venatoria e molestie agli esercenti l'attività venatoria.

1. Chiunque, con lo scopo di impedire intenzionalmente l'esercizio dell'attività venatoria ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di caccia o rechi molestie ai cacciatori nel corso delle loro attività, è punito con la sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00

2. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni procedono gli organi cui sono demandate funzioni di polizia.

3. La Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e ne introita i proventi."

Articolo 2

2. Dopo l'articolo 33 bis della legge regionale 28 aprile 1998 n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della regione veneto" è inserito il seguente:

"Art. 33 ter - Disturbo all'esercizio dell'attività piscatoria e molestie agli esercenti l'attività piscatoria.

1. Chiunque, con lo scopo di impedire intenzionalmente l'esercizio dell'attività piscatoria ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di pesca o rechi molestie ai pescatori nel corso delle loro attività, è punito con la sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00.

2. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni procedono gli organi cui sono demandate funzioni di polizia.

3. La Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e ne introita i proventi."

Art. 3 - Norma Finanziaria.

1. La presente legge non comporta alcuna spesa o onere aggiuntivo a carico della Regione del Veneto.

INDICE

Articolo 1	3
Articolo 2	3
Art. 3 - Norma Finanziaria.....	3

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 1

Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 (BUR n. 104/1993)
NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL
PRELIEVO VENATORIO (1) (2) (3)

Art. 35 - Sanzioni amministrative.

1. Fatte salve le sanzioni previste dagli articoli 30 e 31 della legge n. 157/1992, per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi non comunica entro dieci giorni, all'INFS, l'abbattimento, la cattura o il rinvenimento di uccelli inanellati;
- b) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi non comunica alla Provincia il rinvenimento di capi di fauna selvatica morti, feriti o in difficoltà;
- c) da lire 50.000 a lire 300.000 per l'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 14; (4)
- d) da lire 100.000 a lire 600.000 per l'inosservanza delle disposizioni in materia di allenamento dei cani da caccia di cui all'articolo 18;
- e) da lire 100.000 a lire 600.000 per l'inosservanza delle disposizioni in materia di accesso ad appostamenti fissi di cui al comma 4 dell'articolo 20;
- f) da lire 100.000 a lire 600.000 per l'abuso o l'uso improprio della tabellazione dei terreni previsti dalla presente legge;
- g) da lire 400.000 a lire 2.400.000 per chi vende a privati reti da uccellazione, per chi produce vende o detiene trappole per la fauna selvatica;
- h) da lire 50.000 a lire 300.000 per i privati che detengono le reti da uccellazione;
- i) da lire 100.000 a lire 600.000 per chi esercita la caccia all'aspetto alla beccaccia la caccia da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino;
- l) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi lascia sul terreno e non recupera i bossoli delle cartucce;
- m) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate da questo articolo.

2. Le Province sono delegate a sospendere il tesserino regionale da un minimo di sette giorni ad un massimo di quindici giorni per abbattimenti non conformi al carniere stabilito per la fauna stanziale previsto dal calendario venatorio regionale. Nel caso di inosservanza dei piani di abbattimento della tipica fauna alpina, il tesserino è sospeso da un minimo di venti giorni ad un massimo di due stagioni venatorie. Se la violazione è nuovamente commessa, i relativi periodi di sospensione sono raddoppiati.

3. Le funzioni inerenti alla applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, sono delegate alle Province nel cui territorio sono state accertate le violazioni ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 . (5)

(1) In relazione alla disciplina del prelievo venatorio in deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 vedi la legge regionale 13 agosto 2005, n. 13 .

(2) Con sentenza n. 139/2013 (G.U. - 1^a serie speciale n. 25/2013), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3 e dell'articolo 2, comma 1 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 25 , con i quali si prevede rispettivamente l'inserimento del comma 3 bis all'articolo 20 bis e si modifica la lettera h) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , in quanto sottraggono al regime della autorizzazione paesaggistica, rispettivamente, gli appostamenti per la caccia al colombaccio e gli appostamenti fissi per la caccia, atteso che non compete al legislatore regionale disciplinare ipotesi di esenzione rispetto ai casi per i quali la normativa dello Stato subordina la esecuzione di un intervento al rilascio della autorizzazione paesaggistica, considerato che tale istituto persegue finalità di tutela dell'ambiente e del paesaggio, rispetto alle quali la legge regionale, nelle materie di propria competenza, può semmai ampliare, ma non ridurre, lo standard di protezione assicurato dalla normativa dello Stato. L'articolo 2 comma 1 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 25 , con il quale si prevede la modifica della lettera h) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , viene dichiarato illegittimo anche nella parte in cui esenta dal titolo abilitativo edilizio gli appostamenti fissi per la caccia, realizzati secondo gli usi e le consuetudini locali, atteso che la disciplina dei titoli richiesti per eseguire un intervento edilizio e dei casi in cui essi sono necessari, costituisce un principio fondamentale di governo del territorio che vincola la legislazione regionale di dettaglio e che gli appostamenti oggetto della norma si configurano quali fissi e quindi comportano una significativa e permanente trasformazione del territorio che la stagionalità della attività venatoria, e conseguentemente dell'impiego dell'appostamento, non vale ad escludere. La legge regionale 6 luglio 2012, n. 25 era stata impugnata dal Governo con ricorso n. 122/2012 (G.U. - 1^a serie speciale n. 43/2012), col quale era stata sollevata questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s) e terzo della Costituzione.

(3) Con ordinanza n. 133/2015 (G.U. - 1^a serie speciale n. 28/2015), la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 21, comma 5, della legge, come modificato dall'articolo 22 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997", sollevata in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. La legge era stata impugnata dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto innanzi alla Corte Costituzionale con ordinanza di rimessione n. 127/2014 (G.U. - 1^a Serie Speciale n. 35/2014).

(4) Le sanzioni previste dalla presente lettera si applicano ai sensi dell'articolo 6 bis della legge regionale 13 agosto 2005, n. 13 anche per la mancata restituzione

delle schede di monitoraggio per i prelievi venatori in deroga di cui all'articolo 2 ter della medesima legge regionale 13/2005.

(5) Per mero errore materiale nel testo pubblicato sul BUR è scritto 1987.

Nota all'articolo 2

Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 (BUR n. 38/1998)

NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLA FAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REGIONE VENETO (1) (2) (3)

Art. 33 bis - *Interventi per il controllo di Culicidi potenziali vettori di "arbovirus".* (4)

1. La Regione del Veneto nell'esercizio delle sue competenze in materia di igiene pubblica e tutela della salute, consapevole dei rischi per la salute pubblica derivanti da un'incontrollata proliferazione di culicidi, potenziali vettori di "arbovirus" interviene per istituire un programma per l'organizzazione e la gestione delle attività di sorveglianza entomologica e per gli interventi di disinfezione e disinfestazione da Ditteri della famiglia delle Culicidae, al fine di prevenire il manifestarsi di focolai di arbovirus.

2. La Giunta regionale, per il conseguimento delle finalità del presente articolo, attiva, in collaborazione con le aziende unità locali socio-sanitarie individuate quali soggetti di riferimento, un programma di sorveglianza entomologica, per assicurare in via prioritaria l'individuazione delle aree a maggior densità di presenza e delle aree a rischio di diffusione e attuare i conseguenti interventi, anche sulla scorta delle linee guida per il controllo di Culicidi potenziali vettori di arbovirus in Italia dell'Istituto superiore di sanità.

(1) Ai sensi dell'articolo 29 (funzioni delle Province) della legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 "le disposizioni di cui alla presente legge, ivi comprese quelle confermate in capo alle Province delle funzioni già conferite alle Province medesime dalla normativa regionale vigente, operano nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale alle disposizioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e relativo riordino delle funzioni provinciali anche ai sensi dell'Accordo tra il Governo e le Regioni in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 1, comma 91 della legge n. 56 del 2014, concernente l'individuazione delle funzioni di cui al comma 89 dello stesso articolo."

(2) Ai sensi dell'articolo 30 (Potestà regolamentare e autonomia della provincia di Belluno) della legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 "le disposizioni di cui alla legge ed in particolare quelle relative alle funzioni regolamentari regionali e quelle relative alla redazione della carta ittica provinciale, operano nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto del Veneto ed in particolare dal comma 5 del medesimo articolo che conferisce alla provincia di Belluno condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria,

nonché nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto 2014, n. 25“Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell’articolo 15 dello Statuto del Veneto”.

Inoltre ai sensi del comma 3 “le condizioni di autonomia finanziaria di cui al comma 2 operano anche con riferimento agli introiti derivanti dal versamento della tassa di concessione regionale di cui all’articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 da parte dei residenti nella Provincia di Belluno.”.

(3) Con sentenza n. 190/2001 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 23, comma 4.

(4) Articolo inserito da comma 1 art. 28 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9.